

Codice A1606C

D.D. 24 marzo 2022, n. 91

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. LAURIANO (TO) - Intervento: Ristrutturazione sala polivalente mediante demolizione e nuova costruzione di spogliatoi per ricollocazione palestra comunale. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 91/A1606C/2022

DEL 24/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. LAURIANO (TO) – Intervento: Ristrutturazione sala polivalente mediante demolizione e nuova costruzione di spogliatoi per ricollocazione palestra comunale. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dal Comune di Lauriano volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di

provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESP/908/2021A/A1600A

Rif. n. 74984/A1610B del 28/06/2021

Rif. n. 81329/A1610B del 12/07/2021

Rif. n. 152728/A1610B del 27/12/2021

Rif. n. 152671/A1610B del 28/12/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Lauriano (To)
Intervento: Ristrutturazione sala polivalente mediante demolizione e nuova
costruzione di spogliatoi per ricollocazione palestra comunale.
Istanza: Comune di Lauriano

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Lauriano (To) in data 28/06/2021, con nota prot. n. 4594 del 24/06/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 28/12/2021,

considerato che l'intervento previsto consiste nella demolizione del blocco prefabbricato adibito a spogliatoi dell'annessa palestra esistente, con ricostruzione di una nuova struttura ad uso spogliatoi, situata nel Comune di Lauriano (To),

verificato che, diversamente da quanto evidenziato nell'istanza ivi presentata con procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 31/2017, l'intervento in questione risulta da assoggettare a procedura autorizzativa ordinaria, ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto non risulta riconducibile agli interventi di cui al p. 41 dell'all. B del DPR 31/20217,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – (Rio Abramo) del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

considerato che dall'analisi degli atti originariamente presentati erano emerse alcune carenze progettuali sia di tipo documentale, sia sulle motivazioni progettuali in riferimento alla tipologia della copertura del nuovo edificio e che gli approfondimenti successivamente prodotti si presentano esaurienti sotto il profilo documentale e rispetto alle motivazioni della scelta progettuale addotta,

tenuto conto che il nuovo fabbricato risulta per impiego di materiali e tonalità di colore simile al fabbricato principale esistente cui viene affiancato e che dalle simulazioni prodotte la volumetria aggiunta risulta di ridotte dimensioni con una copertura a falda inclinata, confermata quale scelta progettuale, tali per cui non si determinano alterazioni pregiudizievoli nei confronti delle attuali connotazioni paesaggistiche del luogo di riferimento,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- siano posti lungo il perimetro di confine a sud del lotto di proprietà alcuni esemplari arborei autoctoni quale ulteriore mitigazione dei nuovi volumi previsti e preesistenti.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	<i>allegato D.pdf.p7m</i>
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	<i>Elab.01 RG.pdf.p7m</i>
3	<i>Elaborato grafico – Inquadramento territoriale e vincoli</i>	<i>Tav.01 ISV.pdf.p7m</i>
4	<i>Documentazione fotografica</i>	<i>Tav.05 RF.pdf.p7m</i>
5	<i>Elaborato grafico – Planimetria stato di fatto</i>	<i>Tav.02 SF.pdf.p7m</i>
6	<i>Relazione paesaggistica- tecnica integrativa</i>	<i>Elab.10.pdf</i>
7	<i>Elaborato grafico – Planimetria progetto</i>	<i>Tav.04 PLP</i>
8	<i>Elaborato grafico – Prospetti progetto integrativa</i>	<i>Tav.05b PSP</i>
9	<i>Elaborato grafico – Sezione progetto integrativa</i>	<i>Tav.06b SZP</i>
10	<i>Fotosimulazioni integrative</i>	<i>Tav.07b TRD</i>

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

TORINO,

Regione Piemonte
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Prot. n. Class. All.

OGGETTO: Risposta al foglio prto. 8473 del 26/01/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: LAURIANO - (TO)
Ristrutturazione sala polivalente mediante demolizione e nuova costruzione di spogliatoi per ricollocazione palestra comunale
10020
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 26/01/2022
protocollo entrata richiesta n.1369 del 2022-01-26
RICHIEDENTE: Comune di Lauriano
Pubblico
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico
ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto concerne la tutela paesaggistica, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferma restando la condizione espressa dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi.)

Il funzionario incaricato
arch. Manuela PRATISSOLI (tel. 011.5220492– manuela.pratissoli@beniculturali.it)



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670